



# COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
Numero	Data
46	22-04-2016

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA  
13" - CIG DERIVATO 6577289695 - CIG. 6642730A33**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" - CIG DERIVATO 6577289695 - CIG. 6642730A33**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto il decreto del Sindaco N. 2 in data 5/1/2015, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 2 "Economico Finanziario";

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto responsabile del settore Economico Finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 in data 13 gennaio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse sull'esercizio provvisorio 2016, primo trimestre;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, è stata modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), e prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che i contratti di fornitura energia elettrica sono attualmente attivi con la ditta ROYAL GROUP Srl;

Considerato che è attiva la convenzione denominata "Energia Elettrica 13" stipulata tra la Consip Spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Società **Iren Mercato S.p.a.** con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 7 - P.IVA: 01178580997;

Dato atto che questa amministrazione intende procedere all'adesione alla suddetta convenzione a far data **dal 01/06/2016** scegliendo l'"opzione verde" relativa alla fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile;

Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

Accertato che, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale N.302 del 30/12/2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è stato differito al 31/03/2016 ed **ulteriormente prorogato al 30/04/2016 con successivo D.M. 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 Serie Generale del 07/03/2016;**

Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D. Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014, per cui si ritiene di riportarne integralmente il contenuto in ragione del cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo:

“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.”

Dato, altresì atto che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) Tassativamente regolate dalla Legge;

b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi

c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

Rilevato che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico della competenza 2016 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;

Dato atto che gli impegni di spesa pur in esercizio provvisorio dovranno seguire le nuove regole della cosiddetta “Competenza potenziata” nell'osservanza delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Dato atto che la spesa stimata annua per fornitura di energia elettrica delle diverse utenze comunali è pari a complessive presunte € 49.750,00.

Ritenuto di provvedere al finanziamento della complessiva spesa presunta per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2016 in € 29.100,00 con successivo atto, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare integralmente le premesse del presente atto;

2) di dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: **CIG. 6642730A33 ed il CIG derivato è il seguente: 6577289695;**

- 3) di aderire per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione denominata "Energia Elettrica 13" stipulata tra la Consip Spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la **Società Iren Mercato S.p.a.** con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - P.IVA: 01178580997 e di procedere all'invio del relativo ordine di fornitura scegliendo l'"Opzione Verde";
- 4) di dare atto che la fornitura dell'energia elettrica avverrà con decorrenza 01/06/2016;
- 5) di dare atto che all'impegno di spesa a favore della Soc. Iren Mercato S.P.A. si provvederà con separato atto con il quale verranno assunti tutti gli impegni di spesa inerenti i consumi energetici, senza provvedere al frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;
- 6) di dare atto che la spesa stimata annua per fornitura di energia elettrica delle diverse utenze comunali è pari a complessive presunte € 49.750,00 e che quindi la complessiva spesa presunta per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2016 è stimata in presunte € 29.100,00;
- 7) di approvare, pertanto, la convenzione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- 8) di procedere all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento relativi alle procedure previste per l'adesione alla Convenzione stessa;
- 9) di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
- 10) di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che la citata ditta, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12) di dare atto che la spesa è tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ovvero la spesa è a carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;
- 13) di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA**

